

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Segnalante

Sommario

1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. Il gestore del canale	4
4. Chi può fare una segnalazione	4
5. Descrizione della procedura. Oggetto e requisiti della segnalazione.....	5
6. Gestione delle segnalazioni.....	6
6.1 Protocollazione e custodia.....	6
6.2 Istruttoria	6
6.3 Istruttoria e comunicazione dell'esito	7
6.4 Archiviazione	7
7. La tutela del segnalante	8
7.1 La tutela della riservatezza del segnalante	8
7.2 Il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.....	8
8. Responsabilità del Segnalante.....	8
9. Canale di segnalazione esterna e divulgazione pubblica	9

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Procedura per le segnalazioni ai sensi del d. lgs. 24/2023

Data	Responsabile	Descrizione sommaria modifiche

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

1. Premessa

Il d. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea. La norma è finalizzata a garantire la protezione, sia in termini di riservatezza che in caso di ritorsioni, delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo. Tale tutela è estesa ai soggetti diversi dal Segnalante medesimo che siano destinatari del d. lgs. n. 24/2023, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali.

La presente procedura disciplina le modalità di inserimento di una nuova segnalazione interna mediante le modalità messe a disposizione.

I principi e le disposizioni di cui alla presente Procedura non pregiudicano e non limitano gli obblighi e le facoltà di segnalazione e denuncia alle competenti Autorità competenti.

2. Definizioni

Di seguito alcune delle principali definizioni fornite dall'art. 2 del D.lgs. 24/2023 a cui, per completezza, si rimanda:

- «segnalazione»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Per l'indicazione esaustiva si rimanda all'art. 2 comma 1 lett. a del d. lgs. 24/2023;
- «informazione sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico nei termini indicati dalla norma, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- «segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- «soggetti coinvolti nella segnalazione»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti indicati in normativa, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- «gestori del canale»: personale addetto specificamente formato e autorizzato alla ricezione e gestione delle segnalazioni;
- «canale»: l'insieme delle risorse, materiali e personali, organizzato per la ricezione e gestione delle segnalazioni.

3. Il gestore del canale

La Società ha identificato, quale gestore del canale, l'avv. Silvia Scardino, esterno e dotato dei requisiti di professionalità, indipendenza e autonomia nell'esercizio di tale ruolo. Il gestore del canale potrà, nel rispetto della normativa di riferimento e della riservatezza dei soggetti coinvolti, avvalersi di personale interno o esterno per la gestione delle segnalazioni.

4. Chi può fare una segnalazione

La norma legittima espressamente i seguenti soggetti, in ambito privato, all'invio di una segnalazione:

- lavoratore subordinato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d. lgs. 81/2015 o dall'art. 54bis del d. lgs. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017;
- lavoratore autonomo, ivi compresi quelli indicati al capo I della L. 81/2017 nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 cpc e dell'art. 2 d. lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
- lavoratore o Collaboratore, che svolge la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- libero professionista e consulente che presta la propria attività presso soggetti del settore privato;
- volontario e tirocinante, anche non retribuito, che presta la propria attività presso soggetti del settore privato;
- azionista;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, quali, a titolo esemplificativo, amministratore, direttore generale, legale rappresentante, componente del collegio sindacale, componente dell'Organismo di Vigilanza, se presenti,
- candidato che ha svolto un colloquio;
- ex lavoratore subordinato.

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

5. Descrizione della procedura. Oggetto e requisiti della segnalazione

Al fine di ottemperare al d. lgs. 24/2023, la Società ha identificato apposita piattaforma My Whistleblowing al software My Governance, quale canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, in ossequio alla normativa di riferimento. L'accesso a tale piattaforma avviene tramite il sito della società www.montalbetti.it nella sezione denominata Whistleblowing.

Ai sensi del D.lgs. n. 24/2023¹, possono essere oggetto di segnalazione:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/01 o violazioni di Modello di organizzazione e gestione previsti dal d. lgs. 231/01;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023 (appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, come indicato nel trattato sul funzionamento dell'UE (art. 325);
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (art. 26 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'UE e, comprese le violazioni sulle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o le finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
6. atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra.

La segnalazione deve essere circostanziata e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile al fine di consentire la comprensione dei fatti.

La Società consente anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate², e rese con sufficienti elementi idonei a far emergere fatti e situazioni rilevanti ai fini della normativa di riferimento (ad es. prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

¹ Si rimanda anche a quanto stabilito dall'Allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

² Una segnalazione può ritenersi circostanziata se consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'investigazione (ad es.: l'illecito commesso, il periodo di riferimento ed eventualmente il valore, le cause e la finalità dell'illecito, la società/divisione interessata, le persone/unità coinvolte, l'anomalia sul sistema di controllo).

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Il Segnalante fornisce gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Attraverso il canale informatico e quindi tramite il Software il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti.

6. Gestione delle segnalazioni

Una volta ricevuta la segnalazione, la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- protocollazione e custodia;
- istruttoria;
- investigazione e comunicazione dell'esito;
- archiviazione.

6.1 Protocollazione e custodia

Ricevuta la segnalazione, il software provvede alla protocollazione completa, riservata e nei termini previsti in conformità con la normativa di riferimento. È rilasciato avviso di ricevimento (termine normativo: 7 giorni dalla data di ricezione).

6.2 Istruttoria

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta. Se ritenuto, il gestore del canale potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati, del supporto e della collaborazione di altre funzioni aziendali competenti nella materia oggetto della segnalazione nonché degli organi di controllo della società, nel rispetto della riservatezza prevista dalla normativa.

Pertanto, il gestore del canale valuta la segnalazione, effettuando un primo *screening* e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

immediata;

- laddove la segnalazione esuli dall'ambito di applicazione del d. lgs. 24/23, provvede all'archiviazione;
- se la segnalazione non è adeguatamente circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine, il gestore del canale provvede all'archiviazione;
- in caso la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti procede con le fasi dell'istruttoria.

6.3 Istruttoria e comunicazione dell'esito

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili volti ad accertare, in modo oggettivo, la fondatezza della segnalazione per la sua successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

Il soggetto incaricato dell'istruttoria è il gestore del canale, che può avvalersi, se del caso, di consulenti esterni nominati ad hoc.

È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'investigazione nello svolgimento della stessa.

Di ogni investigazione, il soggetto incaricato dell'investigazione prepara un report finale contenente:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- se possibile, le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle attività, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, il gestore del canale procede all'archiviazione della segnalazione. Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, invece, attiva le funzioni aziendali competenti, per intraprendere eventuali azioni, anche in sede disciplinare, nonché le opportune azioni mitigative e/o correttive.

Il Segnalante è informato dell'esito dell'istruttoria nei termini normativi, tramite la piattaforma.

6.4 Archiviazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati in formato digitale, tramite il software, e, se necessario, in formato cartaceo, nel rispetto di misure tecniche e organizzative che ne garantiscano la riservatezza, ed è accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uso istruite.

Le segnalazioni, interne o esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

comunicazione dell'esito della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa.

Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

7. La tutela del segnalante

L'intero processo deve comunque garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società ha istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del segnalante non anonimo, garantendo la riservatezza del segnalante e il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante.

7.1 La tutela della riservatezza del segnalante

L'utilizzo del Software garantisce la completa riservatezza del segnalante, in quanto solo il gestore del canale può accedere alla segnalazione.

In linea generale, la segnalazione è processata con modalità idonee a garantire la riservatezza del contenuto della segnalazione, dell'identità del segnalante, del facilitatore, se presente, nonché di tutti i soggetti coinvolti. Sono previste misure tecniche e organizzative idonee a tale scopo. L'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui se ne possa evincere direttamente o indirettamente l'identità non può essere rivelata salvo suo espresso consenso preventivo, anche qualora la segnalazione pervenga a soggetto diverso dal gestore.

7.2 Il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante

Il segnalante non potrà subire ritorsioni in ragione della segnalazione. In particolare, non potrà essere sanzionato, licenziato, demansionato o sottoposto comunque a atto ritorsivo, diretto o indiretto, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Il segnalante che ritenga di aver subito un atto ritorsivo in ragione della segnalazione effettuata può darne notizia al gestore del canale della Società o ad ANAC. Può anche avvalersi del sostegno di enti del terzo settore, indicati nel sito di ANAC, per ottenere misure di sostegno.

8. Responsabilità del Segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità del segnalante, in sede civile, penale o disciplinare, in caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie, ai sensi del codice penale e civile.

In particolare, salvo quanto previsto dall'art. 20 del d. lgs. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare (art. 16 comma 3 del d. lgs. 24/2023).

9. Canale di segnalazione esterna e divulgazione pubblica

ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna cui il Segnalante può rivolgersi in presenza delle condizioni previste dall'art. 6 del d. lgs. 24/2023. L'accesso al canale è disponibile sul sito di ANAC.

Inoltre, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 15 d. lgs. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica.